

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 agosto 2020

In Aosta, il giorno ventiotto (28) del mese di agosto dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e venticinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Mauro BACCEGA**

**Luigi BERTSCHY**

**Chantal CERTAN**

**Albert CHATRIAN**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA, \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **835** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI ULTERIORI CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE), ESSENTATI DALLA PROCEDURA DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 24 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 GIUGNO 2014.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 concernente “Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.”, così come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), e, in particolare, il combinato disposto del revisionato articolo 17, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b) e comma 4 ai sensi del quale la Regione può concedere alle imprese, alle reti di impresa e alle associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale, ai sensi e nei limiti dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, nonché l’articolo 31 (Rinvio), comma 1, lettera c) della medesima legge, che prevede come sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, a stabilire le eventuali altre condizioni previste dal suddetto regolamento, con riferimento alla concessione degli aiuti in esenzione di cui sopra;

visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione, (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

visto, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1 del suddetto regolamento secondo cui prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuto, oggetto d’esenzione dall’obbligo di notifica, è necessario trasmettere alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica SANI, una sintesi del regime in formato standardizzato, unitamente alla base giuridica completa del medesimo;

considerato che, come riferito dal competente dirigente, l’ufficio aiuti di Stato del Dipartimento agricoltura ha verificato i contenuti dell’allegato alla presente deliberazione con il referente della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, ai fini della comunicazione in esenzione del regime di aiuto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) della legge regionale 17/2016 e relativa registrazione da parte della sopraccitata Direzione generale, requisito necessario per poter dare applicazione al regime medesimo;

considerato che in esito al confronto di cui sopra sono state definite le ulteriori condizioni di cui all’allegato alla presente deliberazione che devono essere approvate per poter avviare la suddetta procedura di comunicazione in esenzione al fine di poter dare attuazione alle attività di promozione del comparto agricolo ed erogare i relativi aiuti;

richiamata la propria deliberazione n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione n. 231 in data 27 marzo 2020;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione Renzo Testolin nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1) di approvare, le ulteriori condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 17, comma 1, lettera c) ai beneficiari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 concernente “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

3) di dare atto che tale deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Ulteriori condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 17 comma 1, lettera c) ai beneficiari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.**

**Condizioni specifiche previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.**

Gli aiuti a fondo perduto o in natura, in favore di imprese, reti di impresa e associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale, finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) spese di iscrizione;
- b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
- c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- e) premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014, le imprese, le reti di impresa e le associazioni di produttori, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo e beneficiarie degli aiuti sopraccitati, devono avere i requisiti di PMI, come definiti dall'allegato I del medesimo regolamento.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione, in tal caso la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

**IVA:**

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

**Cumulo:**

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti "de minimis" unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

Gli aiuti possono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nei rispettivi articoli di legge.

#### **Divieti:**

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

#### **Contenuto della domanda d'aiuto:**

Nella domanda di aiuto devono essere precisati i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

#### **Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore**

Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) ai beneficiari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e la base giuridica dei medesimi (il testo della legge regionale 17/2016 e la presente deliberazione) sono trasmesse alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014.

I suddetti aiuti entrano in vigore dopo la data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta definitiva inviata dalla Commissione europea.

#### **Pubblicazione**

La legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, la presente deliberazione e le sopraccitate informazioni sintetiche sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014. Le informazioni di cui al paragrafo 2 del sopraccitato articolo sono accessibili al pubblico senza restrizioni per dieci anni.